



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 11 del 04/02/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA ED ACCREDITAMENTO 28 gennaio 2016, n. 16

METROPOLIS Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. di Molfetta (BA). Autorizzazione all'esercizio per trasferimento e mantenimento dell'accreditamento istituzionale della Comunità Alloggio denominata "Emmanuel", nella sede ubicata alla S.P. Molfetta-Terlizzi km. 0,500, Contrada San Simeone - Molfetta (BA), ai sensi degli artt. 5, 8, 24 e 29, comma 6 ter della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.

Il Dirigente della Sezione

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Vista l'art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Vista l'art. 18 del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell'Ufficio Accreditamenti;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/09/2013 - Conferimento incarico di Posizione Organizzativa;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per lo promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto “Art. 18 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 - Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell’Area Politiche per la promozione dello salute delle persone e delle pari opportunità”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alto Organizzazione.”.

In Bari presso la sede della Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento (PAOSA), sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 7/2002 - “Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private” prevede all’art. 2 la “Comunità alloggia, ovvero struttura residenziale socio-riabilitativo o pia elevata intensità assistenziale, con copertura assistenziale per 12 ore giornaliere che “accoglie utenti relativamente autonomi sul piano della soddisfazione del bisogni di vita quotidiana e con abilità psicosociali sufficientemente acquisite.”.

La L.R. 8/2004 e s.m.i., all’art. 5, comma 1, lett. a), punto 3), sub. 3.3, prevede che i trasferimenti in altra sede delle strutture già autorizzate rientrino nel regime autorizzativo previsto per la realizzazione di nuove strutture.

Il successivo art. 8 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., ai commi 1 e 2, prescrive inoltre che “tutti soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitario soggetto ad autorizzazione all’esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al Comune”, allegandovi il certificato di agibilità e tutta la documentazione richiesta dall’ente competente. Il medesimo articolo, al comma 3, stabilisce altresì che “alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1, lettera b), numero 1.1.”, tra cui quella in oggetto del presente provvedimento.

La Regione inoltre, avvalendosi del Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio, verifica - ai sensi del successivo comma 5 - l’effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al Regolamento Regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie), e successive modificazioni, nonché ogni eventuale prescrizione contenuta nell’autorizzazione alla realizzazione, ove prevista, ed in caso di esito positivo di detta verifica rilascia l’autorizzazione all’esercizio.

Successivamente il R.R. n. 18 del 30/7/2009 ha ulteriormente specificato il predetto disposto normativo disponendo, all’art. 1, comma 2, quanto segue:

“Le strutture e i professionisti che intendono effettuare il trasferimento definitiva EVO la realizzazione di nuove strutture, devono assicurare, fatta salvo quanto previsto dalla normativa vigente, che:

1. Il trasferimento definitivo e/o la nuova realizzazione deve avvenire nell’ambito dello stesso territorio coincidente con quello del Distretto Socio Sanitario;
2. Il trasferimento pub over luogo con preavviso non inferiore a sessanta giorni;
3. Il trasferimento definitivo e/a la realizzazione di nuove strutture al di fuori dell’ambito territoriale coincidente con il Distretto Socio sanitario pub essere effettuato solo previa acquisizione di apposita autorizzazione da parte della Regione Puglia, su parere dell’Azienda Sanitaria locale competente, analizzati i requisiti di fabbisogno distrettuale.”.

L’art. 24 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. dispone ai commi 2 e 3 che “/ soggetti privati nonché professionisti che intendono chiedere l’accredito istituzionale inoltrano la domanda con la relativa documentazione al Settore sanità del competente Assessorato regionale. [...] Ai fini della concessione dell’accredito, il Dirigente del Settore sanità, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria e chiede il parere sugli aspetti tecnico-sanitari alle strutture competenti.

In base alle risultanze delle valutazioni effettuate, il Dirigente del Settore sanità, completata la istruttoria, predispone gli atti conseguenti. Le valutazioni sulla persistenza dei requisiti di accreditamento sono effettuate con periodicità triennale e ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendono necessaria una verifica non programmata. Gli oneri derivanti dall'attività di valutazione sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta Regionale.”.

La L.R. n. 14 del 17/06/2013 ha apportato modifiche e integrazioni alla L.R. n. 8/2004 in materia di trasferimento definitivo in altra sede di strutture sanitarie e socio sanitarie autorizzate e/o accreditate, tra l'altro abrogando il sopra citato R.R. n. 18 del 30/07/2009, ma stabilendo altresì, con l'inserimento all'art. 29 della L.R. n. 8/2004 del comma 6 ter, che: “Le procedure di trasferimento definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie ancora in corso alla data dell'entrata in vigore del presente comma, restano disciplinate dalle norme previgenti in materia. L'accreditamento nella nuova sede in occasione delle suddette procedure non costituisce nuovo accreditamento anche ai sensi e per gli effetti del comma 32 dell'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40, (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008 - 2010 della Regione Puglia) e della lettera u) del comma 796 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato - legge finanziaria 2007).”.

Con nota prot. n. 1123 del 25/06/2015 il legale rappresentante del Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis di Molfetta (BA) ha presentato al Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento (PAOSA) ed al Comune di Molfetta istanza ad oggetto “Autorizzazione alla realizzazione per trasferimento della Comunità Alloggio di Riabilitazione Psichiatrica “Emmanuel” sita a Molfetta (BA), della S.P. Molfetta-Terlizzi, Contrada S. Simeone alla Via Ten Caputo civ. 5, Molfetta, ai sensi dell'art. 5 co. 1 lett. a) della L.R. n. 8/2004, con mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale nella nuova sede.”.

Con nota prot. n. 46855 del 30/07/2015 il Dirigente del Settore Welfare Cittadino SOCIALITA' del Comune di Molfetta ha chiesto al Servizio PAOSA il rilascio del parere di compatibilità per la nuova sede della struttura, individuata in Via Ten. Caputo civ. 5.

Per quanto sopra, con nota prot. n. A00_151/20406 del 23/09/2015 trasmessa al legale rappresentante del Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis di Molfetta, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, al Sindaco del Comune di Molfetta e, per conoscenza, al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale (DSM) della ASL BA e al Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione (PATP), questa Sezione ha comunicato quanto segue:

“Si precise preliminarmente che, trattandosi di struttura accreditata, e applicabile al caso di specie l'art. 28 bis della L.R. n. 8/2004, il quale prevede, ai commi 2 e 4, che:

“2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzata, ai fini del mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede, nel termine di centottanta giorni dalla data di presentazione di apposita istanza, dal dirigente del Servizio regionale competente, nell'ambito del distretto di appartenenza a distretto contiguo della stessa Azienda Sanitaria Locale, nei casi di sopravvenuta impossibilità dello svolgimento dell'attività non addebitabile a colpa del soggetto gestore.

4. L'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 costituisce titolo necessaria e legittimante alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui al punto 3.3 della lett. a) del comma 1 dell'articolo 5 e all'articolo 7, nonché all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'articolo 8.”.

Posto quanto sopra, si rileva che il legale rappresentante del Consorzio Metropolis a r.l. dovrà presentare a questo Servizio, ai sensi dell'art. 28 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., istanza di trasferimento definitiva di sede della Comunità Maggio, da Molfetta alla S.P. Molfetta-Terlizzi, Contrada San Simeone, a Molfetta alla Via Tenente Caputo n. 5, ai fini dell'adozione, da parte dello scrivente, del provvedimento autorizzativo propedeutico (ai fini del mantenimento dell'accreditamento) al rilascio, da

parte del Comune, dell'autorizzazione o della realizzazione per trasferimento, la quale, invece, trattandosi di trasferimento nell'ambito della stessa Comune, non necessita della verifica di compatibilità da parte della Regione.

Si precise, inoltre, che, ai sensi del sopra riportata comma 2 dell'art. 28bis, il legale rappresentante dovrà motivare, nell'istanza di trasferimento definitiva, i motivi di "sopravvenuta impassibilità dello svolgimento dell'attività non addebitabile a colpa del soggetto gestore"(...).

Inoltre, riguardo l'istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento della Comunità alloggio di Riabilitazione Psichiatrica "Emmanuel" di Molfetta, dalla S.P. Molfetta-Terlizzi, Contrada S. Simeone alla Via Ten Caputo civ. 5, si rileva quanto segue.

La Comunità Alloggio denominata "Emmanuel", gestita dal Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis di Molfetta (BA), è stata autorizzata dal Sindaco del Comune di Molfetta con autorizzazione prot. n. 23970 del 05/06/1997 ed accreditata con Determinazione Dirigenziale n. 73 del 27/03/2008 del Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria (PGS), ai sensi dell'art. 24, comma 2 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., nella sede di Molfetta alla Via San Francesca d'Assisi n. 55/B.

Con nota prot. n. 818/09/EV del 06/10/2009 il Legale Rappresentante del predetta Consorzio ha presentata al Sindaco del Comune di Molfetta e, per conoscenza, al Settore PGS della Regione Puglia ed all'Ufficio Prevenzione della ASL BA, istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento della predetta struttura, dalla Via San Francesco d'Assisi n. 55/B, Molfetta alla Via Prov.le Molfetta-Terlizzi km. 0,500 (Contrada S. Simeone), Molfetta.

Con nota prot. n. 58059 del 20/10/2009, il Dirigente del 5° Settore Socio-educativo di Molfetta, ha comunicato di aver ricevuta la predetta istanza, rimettendo al Servizio PGS della Regione Puglia l'individuazione degli uffici competenti ed atti ed adempimenti conseguenziali".

Con nota prot. n. 1002/09/EV del 02/12/2009, ad oggetto "Trasferimento definitivo Comunità Alloggio "Emmanuel", accreditata con Det. Dir. Uff PGS n. 73 del 27.3.2008.", legale rappresentante del Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis ha comunicato al Servizio PGS della Regione Puglia ed all'Ufficio Socialità del Comune di Molfetta che:

"La vicenda è regolata dall'art. 1, co. 2 del R.R. n. 18/2009, approvato con delibera di Giunta n. 1397 del 28.7.2009, il quale dispone che il trasferimento definitivo nell'ambito del distretto socio-sanitario "pub aver luogo con preavviso non inferiore a sessanta giorni". Poiché la domanda che abbiamo inoltrato è equipollente al preavviso, comunichiamo che eseguiremo il trasferimento definitivo della Comunità Alloggio Emmanuel a decorrere dal 9 dicembre prossimo, nella sede di Molfetta, via Prov. Molfetta-Terlizzi km. 0,500, Contrada San Simeone."

Successivamente, con nota prot. n. 1435 del 20/12/2011, ad oggetto "Aggiornamento dell'accreditamento della D.D. n. 73-2008; Comunità Alloggio in Molfetta", Legale Rappresentante del Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis di Molfetta ha comunicato al Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria (APS) quanto segue: "in seguito al trasferimento di sede della Comunità Alloggio Emmanuel, eseguito ai sensi dell'art. 1 comma 2 del regolamento regionale n. 19-2009 [n. 18/2009, N.D.R.I, Vi invitiamo ad aggiornare l'accreditamento concessa con la determinazione in oggetto, all'indirizzo di attuale sede, di Contrada S. Simeone, Via Prov.le Molfetta-Terlizzi km. 0,500.", allegandovi copia della nota - prot. n. 196 del 17/06/2010 con cui il Dirigente Medico del Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione di Molfetta della ASL BA, "Vista l'istanza (..) intesa ad ottenere il parere igienico sanitario (...)", ha espresso "Parere favorevole ai locali ubicati a Molfetta in Contrada San Simeone, per essere adibiti a Comunità Alloggio - Emmanuel per l'accoglienza di 08 ospiti di età compresa tra 18 - 65 anni, ai sensi del R.R. n. 3/2005."

Per tutta quanto innanzi, considerata:

- che la L.R. n. 14 del 17/6/2013 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 in materia di trasferimento definitiva in altra sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie autorizzate e/a accreditate. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 45. Abrogazione del

regolamento regionale 30 luglio 2009, n. 18", all'art 3 ha disposto l'inserimento dell'articolo 28 bis nella L.R. n. 8 del 28/5/2004;

- che la L.R. a 14 del 17/06/2013, abrogando, tra l'altra, il R.R. n. 18 del 30/07/2009, ha stabilito altresì, con l'inserimento all'art. 29 del comma 6 ter, che "Le procedure di trasferimento definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie ancora in corso alla data dell'entrata in vigore del presente comma, restano disciplinate dalle norme previgenti in materia. (...)";

- che il R.R. n. 18 del 30/07/2009, applicabile alla data del trasferimento dalla sede di Via San Francesco d'Assisi n. 55/8, Molfetta alla sede di Via Prov.le Molfetta-Terlizzi km. 0,500 (Contrada S. Simeone), in Molfetta (09/12/2009), nel disporre, tra l'altro, che "il trasferimento può aver luogo con preavviso non inferiore a giorni sessanta", ha fatto comunque "salvo quanto previsto dalla normativa vigente";

- che la normativa, già vigente alla data del suddetto trasferimento (9/12/2009), prevede ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a), punto 3), sub. 3.3 della L.R. 8/2004 e s.m.i. che i trasferimenti in altra sede delle strutture già autorizzate rientrano nel regime autorizzativo previsto per la realizzazione di nuove strutture e che, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. "Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), numero 1.1.";

- che il Consorzio Metropolis a r.l. ha trasferito, nell'ambito del Comune di Molfetta, la Comunità Alloggio "Emmanuel" dalla sede di Via San Francesco d'Assisi, n. 55/8 alla sede di Via Prov.le Molfetta-Terlizzi km. 0,500 (Contrada S. Simeone), in assenza della prevista autorizzazione alla realizzazione per trasferimento da parte del Comune e della successiva autorizzazione all'esercizio per trasferimento (previa verifica dei requisiti nella nuova sede) da parte della Regione;

- che, nonostante quanto sopra, si ritiene di non dover avviare procedimento di chiusura della struttura ai sensi dell'art. 15, comma 1 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., in quanto il trasferimento è stato di fatto portato a conoscenza della Regione già con la citata nota prot. n. 1002/09/EV del 02/12/2009;

- che, peraltro, nelle more del nuovo trasferimento, per il quale il legale rappresentante del Consorzio Metropolis a r.l. ha richiesto al Comune di Molfetta l'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento della Comunità Alloggio "Emmanuel" dalla S.P. Molfetta-Terlizzi, Contrada S. Simeone alla Via Ten Caputo civ. 5, Molfetta, è necessario sia procedere alla verifica dei requisiti ed al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento nell'attuale sede (S.P. Molfetta-Terlizzi, Contrada S. Simeone) che al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento, da parte del Comune, per la medesima sede;

- che, pur trattandosi di procedura di trasferimento di fatto già in corso alla data di entrata in vigore del comma 6-ter, aggiunto dalla L.R. n. 14/2013 e Part. 29 della L.R. n. 8/2004, si ritiene sia comunque applicabile l'art. 28 bis, comma 5 della L.R. n. 8/2004, il quale prevede che: "La verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie), presso la nuova sede, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento, è eseguita in modo congiunto dal Dipartimento di prevenzione individuato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 29, su richiesta dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento";

si invitano:

- il Dipartimento di Prevenzione della ML BT ad effettuare con urgenza idoneo sopralluogo presso la Comunità Alloggio "Emmanuel", sito in Molfetta alla Via Prov.le Molfetta-Terlizzi km. 0,500 (Contrada S. Simeone), finalizzata alla verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2005 per l'autorizzazione all'esercizio (per trasferimento) e per il mantenimento dell'accreditamento istituzionale nella predetta sede, con la precisazione che le spese derivanti dagli accertamenti ed indagini effettuati in nome e per conto del soggetto interessato sono o corico del medesimo, come previsto dall'art. 24, comma 3 della L.R. n. 8/2004, e sullo stesso quanto disposto con D.G.R. n. 1984

del 13/09/2011 (Adozione, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 36/84 e s.m.i., del Tariffario regionale delle prestazioni rese, nell'interesse di terzi richiedenti, dai Servizi del Dipartimento di Prevenzione delle ASL in materia di igiene e sanità pubblica, sicurezza alimentare, sicurezza del lavoro e sanità veterinaria);

- Il legale rappresentante del Consorzio Metropolis a r.l. a trasmettere allo scrivente Servizio l'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento da Molfetta - Via San Francesca d'Assisi, n. 55/B, a Molfetta - Via Prov.le Molfetta-Terlizzi km. 0,500 (Contrada S. Simeone), con la precisazione che, trattandosi di trasferimento nell'ambito dello stesso Comune, il Comune rilascia l'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento, "ora per allora", senza acquisire la verifica di compatibilità da parte della Regione, in quanto si deve per acquisita la rispondenza della struttura al fabbisogno aziendale.

Per tutto quanto innanzi riportato, si comunico che lo scrivente Servizio potrà rilasciare, a seguito di apposita istanza ai sensi dell'art. 28 bis dello L.R. 8/2004, l'autorizzazione propedeutica al trasferimento definitivo della Comunità Alloggio in Via Tenente Caputo n. 5 - Molfetta, successivamente all'adozione del provvedimento di autorizzazione all'esercizio per trasferimento e di mantenimento dell'accreditamento nella sede di Molfetta - S.P. Molfetta-Terlizzi, Contrada San Simeone.".

Con autorizzazione prot. n. 64842 del 22/10/2015 il Dirigente del Settore Territorio Attività Produttive del Comune di Molfetta ha autorizzato "ora per allora" il Dott.(...), nella sua qualità di legale rappresentante della Società) "Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali a r.l." con sede legale in Molfetta (...), alla realizzazione del trasferimento, ai sensi della Legge Regionale n. 8 del 28/05/2004, art. 5 comma 1 -3.3 -, della Comunità Alloggio di riabilitazione psichiatrica "EMMANUEL" dalla sede di Via S. Francesco d'Assisi, n. 55/B all'immobile sito alla Strada Prov.le Molfetta-Terlizzi, km. 0,500, Contrada Simeone.".

Con PEC del 18/12/2015 il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) del Dipartimento di Prevenzione della ASL BT ha trasmesso la nota prot. n. 072116/15 del 15/12/2015, con la quale ha comunicato a questa Sezione e, per conoscenza, al legale rappresentante del Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis, che:

"Facendo seguito alle note indicate in oggetto [prot. n. 20406 del 23.09.2015, N.D.R.], con lo quale codesto Assessorato ha delegato questo Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Igiene Sanità pubblica a eseguire gli accertamenti finalizzati alla verifica del possesso dei requisiti minimi ed ulteriori per il rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio per trasferimento e per il mantenimento dell'Accreditamento Istituzionale di una Struttura Sanitaria per pazienti psichiatrici "COMUNITA' ALLOGGIO", si comunica che in data odierna è stato effettuato idoneo sopralluogo per le verifiche delegate, così come previsti dalla L.R. 08/2004 e s.m.i., dal R.R. 03/2005 e R.R. 07/2002 e s.m.i.

La Comunità Alloggio di riabilitazione psichiatrica "EMMANUEL" con sede alla S.P. Molfetta/Terlizzi km. 0,500 - contrada S. Simeone, è in possesso dell'autorizzazione alla 'realizzazione del trasferimento' "ora per allora" rilasciata dal Comune di Molfetta con atto n. 64842 del 22 ottobre 2015 della Struttura da Via S. Francesca d'Assisi 55/b all'immobile sita alla S.P. Molfetta/Terlizzi km. 0,500, contrada Simeone.

La Struttura che ospita la Comunità alloggio, composta da un piano rialzato ed un piano seminterrato risulta essere mantenuta in apprezzabili condizioni strutturali-edilizio-igienico-sanitarie e conforme ai requisiti di cui alla vigente legislazione regionale. Per tuttavia, l'accesso tra il piano rialzato (camere da letto, cucina, soggiorno, sala riunioni, ecc.) e il piano seminterrato (laboratorio) risulta inadeguato in quanto, lo stesso, viene garantito da una scala a chiocciola non perfettamente a norma con gli standard di sicurezza, per cui gli ospiti per usufruire di tali ambienti per lo svolgimento delle attività esterne e laboratoristiche, sono costretti ad utilizzare un percorso esterno non perfettamente idoneo nel periodo invernale.

Tutto ciò premesso e a conclusione del procedimento, vista l'esito dei controlli eseguiti;

- esaminati gli atti presentati;

Si esprime GIUDIZIO FAVOREVOLE per il rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio per trasferimento

“ora per allora” e il mantenimento dell’Accreditamento istituzionale a:

- COMUNITA’ ALLOGGIO “EMMANUEL” - CONSORZIO METROPOLIS, S.P. MOLFETTA/TERLIZZI KM. 0,500 C.DA S. SIMEONE”.

Per quanto sopra esposto, Si propone, ai sensi degli artt. 5, 8 24 e 29, co. 6 ter della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., di rilasciare al Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis con sede legale in Molfetta (BA) al Viale Pio XI n. 48/41-42, il cui legale rappresentante è il Dott. Luigi Paparella, l’autorizzazione all’esercizio per trasferimento ed il contestuale mantenimento dell’accreditamento istituzionale della Comunità Alloggio denominata “Emmanuel”, con dotazione di n. 8 posti letto, con sede in Molfetta (BA) alla S.P. Molfetta-Terlizzi km. 0,500, Contrada San Simeone, con la precisazione che:

- il Responsabile Sanitario è il Dott. Emanuele Barracchia, nato il 14/09/1957, Medico Specialista in Psichiatria;

- il mantenimento dell’accreditamento è subordinato all’esito positivo delle valutazioni sulla persistenza dei requisiti di accreditamento, effettuate con periodicità triennale ed ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica, ai sensi dell’art. 24, commi 3 e 8 della L.R. n. 8/2004 s.m.i.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti

Mauro Nicastro

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA SPECLAUSTICA E ACCREDITAMENTO

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui Si intendono integralmente riportate; viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. Accreditamenti e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti;

DETERMINA

di rilasciare, ai sensi degli artt. 5, 8 24 e 29, co. 6 ter della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., al Consorzio Metropolis a r.l. con sede legale in Molfetta (BA), al Viale Pio XI n. 48/41-42, il cui legale rappresentante è il Dott. Luigi Paparella, l’autorizzazione all’esercizio per trasferimento ed il contestuale mantenimento

dell'accreditamento istituzionale della Comunità Alloggio denominata "Emmanuel", con dotazione di n. 8 posti letto, con sede in Molfetta (BA) alla S.P. Molfetta-Terlizzi km. 0,500, Contrada San Simeone, con la precisazione che:

- il Responsabile Sanitario è il Dott. Emanuele Barracchia, nato il 14/09/1957, Medico Specialista in Psichiatria;
- il mantenimento dell'accreditamento è subordinato all'esito positivo delle valutazioni sulla persistenza dei requisiti di accreditamento, effettuate con periodicità triennale ed ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica, ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 8 della L.R. n. 8/2004 s.m.i..

di notificare il presente provvedimento:

- al Legate Rappresentante del Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis a r.l., Viale Pio XI, 48/41-42, Molfetta (BA);
- al Direttore Generale dell'ASL BA;
- al Direttore del DSM ASL BA;
- al Sindaco del Comune di Molfetta (BA);
- al Dirigente della Sezione P.A.T.P. della Regione Puglia.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento/all'Albo Telematico (ove disponibile);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- e) il presente atto, composto da n. 11 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione PAOSA
Giovanni Campobasso
